



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Tommaso Toniolo

nel procedimento n. 37/15 Reg. GSN contro i tesserati **FANTONI Fulvio (FNV001)** e **NUNES Claudio (NND004)**

incolpati

di violazione dell'art.48 lett. a) Statuto Federale in relazione all'art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 36 Reg. Tornei, per avere effettuato giocata anomala, tendente a far ritenere il possesso di informazioni non autorizzate sulla smazzata, durante le finali del campionato a squadre libere serie Eccellenza, Salsomaggiore Terme 01.05.15 , dell'art. 48 lett. Statuto Federale, Codice Comportamento Sportivo CONI e Reg. Tornei

previa contestazione dell'addebito di cui sopra nelle forme di cui all'art. RGF e regolare costituzione del contraddittorio, viste le osservazioni pervenute

così decide:

N: Fantoni

E: Lo Presti

GIOCATORI:

S: Nunes

O: Mazzadi

	♠ 863	
	♥ 1063	
	♦ 6	
	♣ QJ10954	
♠ AK102		♠ Q5
♥ 82		♥ AKQJ975
♦ KJ943		♦ Q8
♣ 63		♣ K8
	♠ J974	
	♥ 4	
	♦ A10752	



♣ A72

CONTRATTO: 6♥	DA: SUD asso♦	PRESE: 9	RISULTATO: +300
---------------	---------------	----------	-----------------

Svolgimento del gioco e fatti:

♠ ♥ ♦ ♣ SA P				
	Nord	Est	Sud	Ovest
			P	1♦
	2♣	2♦*	!	P
	3♣	4♣	5♣	P
	P	6♥	-	-
	-			
GIOCATI				
	6♦	8♦	A♦	3♦
	6♥	Q♦	2♦	4♦
	Q♣	K♣	A♣	3♣
	J♣	8♣	7♣	6♣

Il fatto tecnico in sé è stato ampiamente analizzato dagli esperti nominati dal Giudice, così come nei numerosi pareri a difesa, inviati direttamente dagli incolpati o tramite difensore e, in modo sostanzialmente uniforme, tutti sono concordi nel giudicare tecnico l'attacco di asso di quadri, e giustificata la valutazione fatta a priori del Nunes -considerata la licita "a strappo" del dichiarante- sul possesso di chicane a fiori dell'avversario (di qui, anche, la mancanza del contro).

Quello che rimane difficile da giustificare, visto da Nunes il morto all'apertura del sipario, è il rischiosissimo ritorno quadri, quando, a seguito di minima riflessione, l'attaccante avrebbe dovuto rendersi conto che, valutati l'intervento a 2 fiori del compagno e la presenza del doubleton al morto, non poteva accreditare al Fantoni il possesso dell'ottava nel colore (con la quale questi avrebbe normalmente optato per un intervento ben più sbarrante),



conseguendone che l'asso di fiori sarebbe passato, centrando il bersaglio grosso del down e rimandando al prosieguo eventuali altre prese.

A fronte del comportamento anomalo, il predetto sostiene di aver avuto un momento di “obnubilamento” tale da renderlo incapace di ragionare e di aver meccanicamente e senza pensarci proseguito a quadri (dinamica di gioco peraltro confermata nella tempistica fornita dall'operatore vugraph, che assegna 10 secondi alla scelta dell'attacco -sipari chiusi- e soli due secondi tra questo e la prosecuzione nel colore; dell'incontro non risulta esistere registrazione video) in quanto si era prefissato l'idea dello chicane fiori i anno al dichiarante.

I pareri pervenuti a difesa (qualcuno più spontaneo, altri un po'...in fotocopia) danno ovviamente pieno credito a tale linea difensiva, mentre più dubbiosi appaiono gli esperti incaricati dal Giudice (Totaro fa comunque notare che, pur nella variabile ed opposta interpretabilità degli elementi di fatto ove Nunes fosse stato lucido e presente al tavolo, anche in ipotetico possesso di informazione non autorizzata, avrebbe comunque evitato una giocata del genere sotto i riflettori, e conclude con il ritenere almeno plausibile la tesi del “blackout” -nel bene o nel male, quindi- mentre De Falco ritiene di stigmatizzare la linea posta a discolpa da parte Nunes – ipotizzando sorta di excusatio non petita- lasciando comunque al giudice la valutazione sull'atteggiamento mentale del giocatore); infine, a propria volta, la Procura - che pur in tesi colpevolista avanza richieste sanzionatorie invero lievi rispetto alla contestazione- pone l'indice accusatorio, oltre che sull'anomalia della giocata, anche sull'accesa reazione avuta dal Fantoni -una volta resosi conto che il compagno possedeva anche l'asso di fiori- ritenuta strumentale e costruita (a tale proposito, per completezza vi è da dire che il dichiarante



Presti, dopo il taglio, si è fatto sfuggire un “meno male, si andava sotto anche a cinque” provocando uno sguardo interrogativo del Fantoni e quindi il ritorno Donna di fiori per le successive due prese; a giocata esaurita seguivano i rimbrotti nei confronti del compagno per il controgioco adottato).

Anche da altri elementi di contorno, ad esempio lo scarso rendimento della coppia nell'incontro in corso (il fatto contestato è avvenuto alla terza mano) si possono trarre elementi non univocamente interpretabili.

Così stando i fatti, pacifica l'anomalia, spetta al Giudice decidere se le giustificazioni avanzate dal Nunes siano credibili, o, comunque, se la situazione così delineata fornisca elementi sufficienti ad integrare un “confortante convincimento” in ordine alla sussistenza dell'illecito contestato.

E' necessaria ora una breve digressione, e riflessione, su alcuni aspetti normativi, di carattere generale, nonché particolare (conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Codice Sportivo) sia in materia di raggiungimento della prova di colpevolezza, che di tutela del tesserato.

A monte, sta il regolamento CIO (Comitato Internazionale Olimpico, del quale il CONI fa parte e posto al vertice degli organismi sportivi ufficiali, fino alla base, composta dalle Federazioni e poi ancora dai tesserati) ove all'art. 3 - nella normativa dedicata alla lotta al doping, ma che a parere di questo giudice si può utilizzare come linea guida generale, anche non dandosi per scontata la forza di fonte superiore in senso strettamente giuridico - è disposto che, per potersi considerare effettivamente integrata una violazione, va applicato il principio del “confortante convincimento del [collegio] Giudicante”; al punto 2 del medesimo articolo, viene chiarito che la prova della violazione deve rispondere “...al confortante convincimento del



[collegio] giudicante tenuto conto della gravità delle accuse contestate”.

Le regole del CIO non definiscono esattamente il concetto di confortante convincimento, stabilendo però che lo standard di prova richiesto è da una parte più alto rispetto ad un mero bilancio di probabilità, dall'altra minore rispetto a quella “oltre ragionevole dubbio” richiesto dalla Giustizia Ordinaria, soprattutto nei paesi di “common law”, per un giudizio di colpevolezza; da parte sua, la Court of Arbitration for Sport (organo di giustizia CIO) ha stabilito ripetutamente che *“in tutti i casi il grado di probabilità deve essere commisurato con, e proporzionato a, quelle accuse; più seria è l'accusa più alto il grado di probabilità -o convincimento- richiesto”* (fonti documentali e normative acquisite con il sostanziale ausilio dell'Avv. Prof. Antonino De Silvestri, esperto e docente di Diritto Sportivo).

Serietà dell'accusa che, nel caso de quo, pare incontestabile, per motivi oggettivi e soggettivi.

Venendo poi all'ordinamento interno, non vi è dubbio che l'entrata in vigore del nuovo Codice ha rafforzato notevolmente le garanzie processuali per il tesserato, sia in rito (piena osservanza del contraddittorio, diritto alla prova) che nella sostanza, dovendosi ritenere ora farvi parte il principio della presunzione di innocenza; ciò, argomentando ex adverso da quanto prescritto dall'art. 44 Codice Giustizia Sportiva, il quale impone alla Procura Federale di chiedere l'archiviazione di un procedimento *“quando gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio”* (così Ferrara-Orso nell'articolo *Il Codice di Giustizia sportiva tra ...ecc.* , in www.rivistadirittosportivo.coni.it).

Enunciato recepito solo come facoltà dall'art. 48 RGF Figb, testimoniante comunque l'onere, per l'inquirente, di supportare l'accusa con adeguata



prova; pur sempre permanendo il concetto del diverso, ed inferiore, grado di convincimento richiesto e di cui sopra si è disquisito, rispetto a quello in vigore nella Giustizia Ordinaria, principio che è e resta cardine dei canoni probatori nel procedimento sportivo, in particolare nel bridge, data la particolarità delle situazioni che possono venire in essere.

A fronte di tali tutele, questo Giudice ha ritenuto di eseguire un sommario approfondimento, appurando che fenomeni comportamentali simili a quello descritto dal Nunes (con acutezza, ed indiscutibile esperienza, sintetizzati nel parere pervenuto, a difesa, da Benito Garozzo, e indicati come causa di molti errori di controgio) sono invero comunemente riconosciuti in psicologia e nella letteratura specifica, ove assumono anche il nome di *“chiusura (o, in forma minore, difficoltà) cognitiva”* per la quale il cervello, che ha *“bisogno di certezze”*, e di *“stabilità”*, si rifiuta di accettare nuovi dati a fronte di un già formato convincimento, così maturando delle decisioni c.d. *“copione...limitanti la flessibilità nella soluzione dei problemi... decisioni di solito prese quando il soggetto è sotto pressione”* (ultimo corsivo estratto da articolo di Richard G. Estake).

Situazioni di stress, stanchezza, deconcentrazione anche momentanee, che possono ben attagliarsi al caso in esame, e dalle quali nessuno -neppure un giocatore di assoluto valore mondiale- è esente.

Va ancora considerato che la struttura attuale del Codice non permette al Giudice Sportivo di svolgere vera istruttoria (ancora Ferrara-Orso, cit.) ad esempio monitorando una coppia al fine di identificare abituali comportamenti che possano supportare ipotesi di illecito (come accaduto in recente caso internazionale e suggerito anche da Frank Multon, tra l'altro abituale compagno di squadra degli incolpati, come comune metodo



d'indagine) ma deve decidere su casistiche in generale di singoli episodi, che a volte possono essere evidenti, altre no, potendosi eventualmente basare su precedenti (segnalazioni, pregresse decisioni col dubbio e simili) che, nel caso, non risultano, mentre plurime appaiono le dichiarazioni di stima pervenute anche dall'estero, così come parla una carriera impressionante e, a quel che risulta oggettivamente, esente da macchie.

Il tutto, quindi, in base alla presunzione di cui sopra, e ad un principio di "favor rei" che, comunque, è sempre stato applicato da questi Organi di Giustizia, anche in vigenza del precedente Regolamento.

A logica conseguenza delle considerazioni svolte, non ritenendosi raggiunta la prova di illecite trasmissione di informazioni, la decisione non può che essere di proscioglimento.

P.Q.M.

Proscioglie i tesserati Fantoni Fulvio e Nunes Claudio dall'inculpazione loro ascritta.

Dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva, ai sensi dell'art. 12 RGF.

Vicenza-Milano, li 12 giugno 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale